

E' stato stabilito da un DPCM del 23-03-2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 89 del 16-04-2012. Si riportano commi degli articoli 2 e 3.

Art. 2 - Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 (al c. 2 comprende anche i professori e ricercatori universitari) del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3 - Limite massimo retributivo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a *euro 293.658,95*. Qualora superiore, si riduce al predetto limite.